



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI
STRUTTURE E BENI MOBILI COMUNALI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e delle norme di finanza pubblica, i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi di strutture e beni mobili di proprietà comunale, di seguito definiti genericamente “beni” o “strutture”, per lo svolgimento di attività e manifestazioni pubbliche.
2. I beni comunali oggetto del presente Regolamento sono:
 - a) Palco modulare;
 - b) Struttura per proiezioni cinematografiche all'esterno;
 - c) Gazebo;
 - d) Tavoli;
 - e) Panche;
 - f) Sedie;
 - g) Transenne;
 - h) Griglie espositrici;
 - i) Eventuali altri beni mobili che la giunta dovesse identificare in futuro.

Articolo 2 – PRINCIPI

1. La concessione delle strutture è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, il Comune di Porto Torres garantisce, nell'esclusivo interesse della collettività, che tale principio si contempererà con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche;
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, equità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Articolo 3 – DESTINATARI

1. Le strutture possono essere concesse prioritariamente a enti pubblici, istituzioni scolastiche, istituzioni religiose, associazioni culturali, sportive, sociali, comitati spontanei, aventi sede legale e operanti nel territorio comunale.
Le suddette strutture potranno essere concessi gratuitamente, qualora non utilizzate, anche ad altri Comuni che ne facciano richiesta.
2. I soggetti destinatari, per loro statuto o regolamento, devono essere senza scopo di lucro e svolgere iniziative pubbliche di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo o del tempo libero e, comunque, manifestazioni pubbliche aventi finalità non commerciali.
3. Il soggetto richiedente deve essere il responsabile/organizzatore dell'attività o manifestazione pubblica per la quale le strutture vengono richieste.
4. Le strutture potranno essere concesse, a titolo oneroso, a privati cittadini o imprese le quali potranno ottenere in prestito i beni sotto individuati, previo specificato motivo e se utilizzati sul territorio comunale e in luoghi pubblici.
5. Non potranno essere concessi i beni per attività che, ancorché pubbliche e senza scopo di lucro, si svolgono in luoghi o spazi privati.

Articolo 4 - ESENZIONE DAL RIMBORSO SPESE E/O CAUZIONE

1. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino, e/o che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Amministrazione Comunale, può essere prevista l'esenzione dal pagamento del canone di noleggio, ma non dal deposito cauzionale, per i beni

richiesti.

2. L'esenzione può essere altresì concessa con provvedimento del Responsabile di Ufficio o Servizio interessato nei casi di manifestazioni di natura ricorrente nella realtà cittadina a cui l'Amministrazione in passato abbia direttamente o indirettamente partecipato o contribuito al buon esito.

Articolo 5 – NATURA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dei beni, in virtù dei principi enunciati al precedente art. 2., è prevista a titolo oneroso.
2. Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di un rimborso spese giornaliero di noleggio ed al versamento di un deposito cauzionale.
3. I materiali sono concessi gratuitamente ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
4. Per la concessione delle strutture il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, sulla base degli importi indicati al successivo art. 8 del presente regolamento.

Articolo 6 – CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO

1. Il richiedente dovrà presentare domanda, in carta libera, indirizzata al Sindaco, o all'ufficio cultura, da far pervenire al Protocollo dell'ente tra i 90 giorni e i 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione.
2. La domanda, redatta secondo il "Modello A" allegato al presente Regolamento, disponibile presso l'Ufficio comunale competente, l'URP e sul sito istituzionale dell'ente, dovrà contenere:
 - i dati del soggetto richiedente e i recapiti di contatto del referente per le comunicazioni;
 - indicazione del/i bene/i, quantità e dimensione nel caso del palco modulare;
 - breve descrizione dell'attività/manifestazione a cui sono destinati, luogo e data di svolgimento;L'istanza dovrà altresì contenere una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445, nella quale il richiedente garantisce:
 - di conoscere e accettare tutte le norme previste nel presente regolamento;
 - di essere il responsabile/organizzatore dell'attività o manifestazione per la quale il bene è richiesto;
 - che l'ente/associazione rappresentata e l'attività/manifestazione per la quale il bene è richiesto non sono a scopo di lucro;
 - che l'attività o manifestazione per la quale il bene è richiesto si svolge in luogo pubblico;
 - di utilizzare il bene per i soli scopi per il quale è richiesto; - di utilizzare il bene esclusivamente nel luogo e nel periodo indicati nella domanda;
 - che il bene non sarà in alcun modo e per nessun motivo, concesso in uso a terzi;
 - di impegnarsi a custodire il bene per tutta la durata della concessione in modo che lo stesso non subisca danneggiamenti o sottrazioni e non arrechi danni all'incolumità di persone, animali, cose e luoghi;
 - di impegnarsi al versamento del deposito cauzionale;
 - di impegnarsi ad effettuare il ritiro e la restituzione dei beni con propri mezzi e a proprie spese. Con riferimento al palco si fa riferimento alla delibera di giunta n.126 del 4 agosto 2016;
 - di impegnarsi a effettuare i montaggi con propri mezzi e secondo le prescrizioni ricevute alla consegna;
 - di assumere ogni tipo di responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante dall'utilizzo dei beni concessi nei confronti di persone, animali, cose e luoghi;
 - di utilizzare il bene con la massima diligenza e di riconsegnare lo stesso nelle medesime condizioni nelle quali è stato concesso;
 - di assumere l'onere di risarcire il Comune di Porto Torres in caso di danni e/o sottrazioni di beni o componenti;
 - di sollevare espressamente il Comune di Porto Torres da ogni responsabilità in merito all'utilizzo del bene stesso;
 - di assumere tutti gli oneri relativi alle richieste delle necessarie autorizzazioni per la manifestazione, alle comunicazioni di legge, al pagamento oneri SIAE, ENPALS, imposta di bollo, COSAP, ad ogni onere relativo alla sicurezza in materia di pubblico spettacolo e di quanti altri previsti dalla normativa in materia, al corretto montaggio di strutture, all'approvvigionamento, ove necessario, di energia, al ripristino e pulizia dei luoghi interessati dall'evento;
3. Le domande presentate oltre il termine di cui al punto 1) potranno essere valutate a discrezione del

Responsabile del procedimento che potrà procedere ad autorizzare la concessione qualora i tempi tecnici siano sufficienti per l'istruttoria. Non verranno comunque prese in esame istanze pervenute oltre il decimo giorno lavorativo antecedente la data stabilita per la manifestazione.

4. Nel caso in cui due o più richieste concomitanti non possano essere soddisfatte in tutto o in parte, la concessione delle strutture avverrà secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo dell'ente;
5. Qualora la richiesta di utilizzo coincida con necessità dell'Amministrazione comunale, l'interesse prevalente rimane quello comunale.
6. Valutate le richieste pervenute e verificata la disponibilità delle strutture, il Responsabile del procedimento autorizza la concessione d'uso, le modalità e le date di ritiro e consegna, previo accertamento del versamento del deposito cauzionale.
7. In ogni caso è esclusa la concessione ogni qual volta, a insindacabile motivato giudizio del Responsabile competente, l'iniziativa proposta non sia ritenuta consona all'utilizzo del bene.
8. La concessione potrà comunque essere annullata per motivi di ordine pubblico o cause di forza maggiore.

Articolo 7 – CONSEGNA E RESTITUZIONE

1. Il ritiro e la restituzione dei beni concessi in uso dovrà essere effettuato a cura e spese del beneficiario entro gli orari d'ufficio dell'ente, e comunque presso il luogo e negli orari indicati dall'ufficio competente, ad eccezione delle transenne che saranno consegnate e ritirate a cura dell'Amministrazione comunale.
2. La restituzione dovrà avvenire comunque entro massimo 48 ore dalla fine dell'evento.
3. All'atto della presa in carico e delle riconsegna, il concessionario dovrà firmare un verbale, nel quale saranno contenuti i seguenti elementi:
 - dati identificativi del concessionario;
 - descrizione dei beni e quantità;
 - data di ritiro e di restituzione;
 - Stato dei beni;
 - esonero dell'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose e luoghi derivanti dall'uso dei beni concessi;
 - attestazione dell'avvenuto versamento della cauzione;
 - assunzione di responsabilità per il risarcimento di eventuali danni, alterazioni e/o perdita di beni e componenti qualora il danno sia superiore alla cauzione versata;
4. Al momento della restituzione dei beni, l'incaricato dell'ente procederà alla verifica dello stato di integrità dei beni nonché alla loro rispondenza quantitativa e qualitativa a quanto concesso.
5. Nel caso di verifica positiva l'incaricato provvederà ad annotarlo sul verbale di consegna. Il predetto verbale verrà trasmesso agli uffici competenti per l'avvio delle pratiche di restituzione del deposito cauzionale.
6. In caso di danneggiamenti e/o perdita di beni o componenti, non si procederà alla restituzione della cauzione fino a quando l'Amministrazione comunale avrà accertato l'esatta entità della somma da incamerare a titolo di risarcimento.
7. Qualora il danno superi l'ammontare della cauzione versata, la stessa sarà incamerata dall'Amministrazione comunale e il concessionario sarà tenuto al versamento della somma residua necessaria alla completa copertura dei costi per l'acquisto dei beni e/o dei componenti non più idonei, mancanti e/o delle riparazioni necessarie.
8. La quantificazione di eventuali danni alle strutture e/o la mancanza restituzione verrà determinata sulla base dei prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla notifica, secondo le modalità ivi indicate.
9. Nel caso di beni mancanti, su valutazione dei competenti Uffici comunali, l'Amministrazione comunale potrà accettare che il concessionario risarcisca il danno con la consegna di beni di pari valore, caratteristiche e funzionalità di quelli avuti in consegna.

Articolo 8 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è il firmatario della domanda presentata al Comune di Porto Torres.
2. Il concessionario utilizza le strutture con la massima correttezza e diligenza al fine di non danneggiarle.

3. Le strutture devono essere utilizzate esclusivamente dal firmatario della richiesta e/o da persone da egli incaricate. In nessun caso possono essere cedute a terzi, neppure temporaneamente.
4. Qualsiasi danno arrecato ai beni consegnati sarà addebitato al concessionario come stabilito al precedente art. 7.
5. Il concessionario solleva espressamente il Comune di Porto Torres da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale nei confronti di persone, animali, cose e luoghi, derivante dall'utilizzo dei beni.
6. In caso di danneggiamenti alle strutture o furti da parte di terzi, il concessionario è tenuto a presentare denuncia alle competenti Autorità e a fornire copia all'Ufficio che ha rilasciato la concessione, restando in ogni caso il responsabile del bene.
7. Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto, prevista nel verbale di consegna, non giustificato da cause indipendenti dalla volontà del concessionario, sarà trattenuta dal deposito cauzione versato e incamerata dall'Amministrazione comunale a titolo di risarcimento, una somma pari a € 10,00 al giorno.
8. Il richiedente che utilizza le strutture è a tutti gli effetti l'organizzatore dell'attività o manifestazione per la quale sono stati richiesti e pertanto unico responsabile per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti normative, restando quindi il Comune di Porto Torres sollevato da ogni responsabilità.
9. Il richiedente che per 2 (due) volte non rispetti le norme contenute nel presente regolamento non potrà usufruire ulteriormente della concessione delle strutture e beni comunali.

Articolo 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dei beni richiesti, il concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, per gli importi di seguito indicati, che sarà calcolato sulla base della quantità e, nel caso del palco modulare, sulla base della dimensione. E' previsto un importo massimo per ciascuna struttura nel caso in cui il calcolo dell'ammontare della cauzione da versare sia superiore.

Bene comunale	Cauzione	Massimo cauzione
Palco modulare	€ 2,50 al mq	€ 600,00
Struttura per proiezioni cinematografiche all'aperto	€ 200,00 /pz	€ 500,00
Gazebo	€ 50,00 /pz	€ 200,00
Gazebo con copertura laterale e/o elettrificazione	€ 10,00 /pz	€ 400,00
Tavoli	€ 30,00 /pz	€ 100,00
Panche	€ 15,00 /pz	€ 100,00
Sedie	€ 1,00 /pz	€ 200,00
Transenne	€ 5,00/pz	€ 100,00
Griglie espositrici	€ 5,00 /pz	€ 200,00

2. La cauzione dovrà essere versata secondo le modalità e i tempi indicati dall'Amministrazione comunale e comunque prima della consegna dei beni. La stessa verrà restituita all'avvenuta restituzione dei beni, previo esito positivo della verifica del loro stato di integrità e della rispondenza quantitativa e qualitativa a 8 quanto consegnato. La cauzione verrà restituita entro 30 giorni, previo esito positivo della verifica della loro integrità

Articolo 10 – NORMA DI RINVIO 1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu